

RIFORMA DELLO SPORT FOCUS SU LAVORO SPORTIVO STATUTI E ATTIVITA'



FEDERKOMBAT
FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO

dott. Stefano Rigamonti
Consulente del Lavoro – Bergamo
Segretario Generale Federkombat FSN CONI



8 giugno 2023 – Conferenza Stampa correttivi Riforma dello sport

CALDERONE (Ministro del Lavoro):

*Un "correttivo-bis" finalizzato a individuare uno schema di tutele e di adempimenti collegati, che però non fosse impattante rispetto al contesto sportivo. E' stato un lavoro non facile, viste le norme in materia di **tenuta del libro unico del lavoro**, per la generalità dei datori di lavoro, che prevedono **una serie di adempimenti importanti CHE RIMANGONO** poiché **NON si può DESTRUTTURARE** un sistema efficiente, **anche in termini di controlli**, sulla generalità del mondo del lavoro, ma che viene qui ridefinito in un contesto di **semplificazioni a favore del mondo sportivo.***

dott. Stefano Rigamonti
Consulente del Lavoro – Bergamo



LA LEGGE DELEGA E I DECRETI LEGISLATIVI

LEGGE 8.8.2019, n. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

(GU Serie Generale n.191 del 16-08-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2019

5 DECRETI LEGISLATIVI

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

**D.LGS. 28.02.2021
n.36**

Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

**D.LGS. 28.02.2021
n.37**

Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

**D.LGS. 28.02.2021
n.38**

Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

**D.LGS. 28.02.2021
n.39**

Sicurezza nelle discipline sportive invernali

**D.LGS. 28.02.2021
n.40**



ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA: AGENDA

Decreto	ENTRATA IN VIGORE	Nota
D.LGS. 28.02.2021 n.36	<u>1 luglio 2023</u>	Deroga: <u>dal 1 gennaio 2022</u> per art. 10 «Riconoscimento ai fini sportivi» art. 39 «Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili» art. 40 «Promozione della parità di genere» art.43-50 «Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato»
D.LGS. 28.02.2021 n.37	1 gennaio 2023	
D.LGS. 28.02.2021 n.38	1 gennaio 2023	
D.LGS. 28.02.2021 n.39	<u>31 agosto 2022</u>	Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
D.LGS. 28.02.2021 n.40	1 gennaio 2022	



Decreto Legislativo
28 febbraio 2021, n. 36

ITER TESTO «CORRETTIVO BIS» AL D.LGS. 36/2021

07/07/2022 (CONSIGLIO DEI MINISTRI - DRAGHI)
APPROVAZIONE «IN PRIMA LETTURA» DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

28/09/2022 (CONSIGLIO DEI MINISTRI - DRAGHI)
APPROVAZIONE CONCLUSIVA DEL «CORRETTIVO» AL D.LGS. 28/02/2021, n. 36

02/11/2022 (D.LGS. 05/10/2022 n. 163)
PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL «CORRETTIVO» AL D.LGS. 28/02/2021, n. 36
ENTRATA IN VIGORE 01/07/2023 per effetto D.L. 198 del 29/12/2022 (noto come Decreto Milleproroghe)

31/05/2023 (CONSIGLIO DEI MINISTRI – MELONI)
APPROVAZIONE «IN PRIMA LETTURA» DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL **NUOVO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO AI D.LGS. 36-37-38-39/2021 cd. «CORRETTIVO BIS»**

01/06/2023 (COMMISSIONI PARLAMENTARI RIUNITE VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato))
TRASMISSIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO «CORRETTIVO BIS» ALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PER ESPRESSIONE DEL PARERE

08/06/2023 (CONFERENZA STAMPA ABODI – CALDERONE)
PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO «CORRETTIVO BIS» ALLA STAMPA

«CORRETTIVO BIS»



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi
28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40**

«CORRETTIVO BIS»

Presentato al Senato il 01/06/2023

**ANALISI DEGLI EMENDAMENTI
AL D.LGS. 36/2021**

*Nota di lettura:
testo «rosso» per evidenza delle modifiche*

STATUTI SOCIALI

ADEGUAMENTO ENTRO IL 31/12/2023



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**» **STATUTI SOCIALI**

ARTICOLO 7 – Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
- la denominazione;
 - l'oggetto sociale **con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
 - le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 - l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
- 1-bis. **«Laddove gli enti che siano stati costituiti»** per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.
- 1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.”
- 1-quater. La mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.».**



**D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023»
STATUTI SOCIALI**

ARTICOLO 7-BIS (*Locali utilizzati*)

1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**» **STATUTI SOCIALI**

ARTICOLO 8 (Assenza di fine di lucro)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica **l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112***.

3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.”;

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea”.



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**»
STATUTI SOCIALI

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n. 112

() estratto: articolo 3, comma 2, ultimo periodo*

«DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI»

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, **si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:**

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali **di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze**, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) **la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);
- d) **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;**
(...)



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**» **STATUTI SOCIALI**

ARTICOLO 9 (Attività secondarie e strumentali)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 1-bis I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.
- 1-ter Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.**



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal **«correttivo bis 31-05-2023»**
STATUTI SOCIALI

CHECK LIST PER ADEGUAMENTO STATUTI

1	Verifica conformità «bozza di Statuto Sociale» al D.Lgs. 36/2021 (Capo I - artt. da 6 a 12)
2	Verifica conformità «bozza di Statuto Sociale» ai regolamenti organici delle FSN, DSA e EPS di appartenenza
3	Verifica conformità «bozza di Statuto Sociale» all'art. 148, comma 8, del dPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR)
4	Convocazione assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione della «bozza di Statuto Sociale» (verifica quorum)
5	Celebrazione dell'assemblea straordinaria dei soci
6	Deposito del verbale di assemblea straordinaria dei soci, unitamente allo Statuto Sociale approvato (allegato) presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate (imposta di registro fissa euro 200,00 – imposta di bollo NON dovuta se ente già iscritto al RAS)
7	Deposito del verbale di assemblea straordinaria dei soci, unitamente allo Statuto Sociale approvato (allegato) con ESTREMI DI AVVENUTA REGISTRAZIONE Ag Entrate, presso il RAS / FSN-DSA-EPS

IL LAVORO SPORTIVO



SPORTIVO PROFESSIONISTA E SPORTIVO DILETTANTE ANTE RIFORMA

SPORTIVO PROFESSIONISTA

Legge 23 marzo 1981, n. 91

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

Articolo 2. Professionismo sportivo: (...) sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, **secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.**

Articolo 3. Prestazione sportiva dell'atleta. La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di **contratto di lavoro subordinato** regolato dalle norme contenute nella presente legge.

SPORTIVO DILETTANTE

art. 67 c.1 lett. m) dPR 22 dicembre 1986, n. 917

Assenza di una definizione giuridica di lavoratore sportivo dilettante.

Il legislatore è intervenuto nel qualificare la natura dei redditi percepiti nell' «esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica» ricomprendendoli nella categoria di REDDITI DIVERSI (art. 67-69 TUIR modificati dall'art 37 **Legge 21 novembre 2000, n. 342** con limite esenzione 10 milioni di lire).

INPS e INAIL ebbero modo di precisare successivamente il non assoggettamento a contribuzione vista la natura reddituale dei compensi (redditi diversi) non più qualificabili come «redditi da lavoro».



COMPENSI PER LAVORO SPORTIVO: **IL REGIME IN VIGORE SINO AL 30/06/2023**

ART. 67, c. 1, lett. m) DPR 22/12/1986 n. 917

«1. Sono **redditi diversi**, se non costituiscono redditi di capitale ovvero **se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni** o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, **ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:**»

m) **le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati** ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici, per prestazioni di natura non professionale, da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS/Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano) e da **qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.**

Tale disposizione si applica anche ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

ART. 69, c. 2, DPR 22/12/1986 n. 917

2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.** Non concorrono, altresì, a formare il reddito **i rimborsi di spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale.**



COLLABORAZIONI SPORTIVE PER LA CASSAZIONE SEZ. LAVORO

Sentenze 2021 nn. 41397 / 41467 / 41418 / 41419 / 41420 / 41468 / 41570 / 41729

Sentenze 2022 nn. 175 / 177 / 952 / 953 / 954 / 1091 / 1092 / 1093

Il Collegio, in ricorsi INPS vs. ASD-SSD, viene chiamato a decidere in tema di «*applicabilità al sistema previdenziale dell'art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR. (...)*. La Corte scrive «*il testo in esame (art. 67 c.1 lett. m) **non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono. Ciò si desume chiaramente dall'incipit dell'art. 67 che esclude a priori i redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.***»

Le sentenze ribadiscono l'esclusione dall'area dei redditi diversi (art. 67 dPR 917/86) delle somme percepite da coloro che svolgono l'attività sportiva «professionalmente» intendendosi:

1. esercizio abituale, ancorché non esclusiva, di attività autonoma con partita IVA (cd. «liberi professionisti» - art. 53 dPR 917/86)
2. esercizio «professionale» di attività sportiva nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui redditi rientrano tra quelli «assimilati a quelli di lavoro dipendente» (art. 50 dPR 917/86)

SANATORIA

ART. 35 c. 8-quater D.LGS. 36/2021 (post correttivo)

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza del presente Decreto (01/07/2023) e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), del dPR 917/86, **non si dà luogo a recupero contributivo**



02/11/2022 – IL «CORRETTIVO» APPRODA IN GAZZETTA UFFICIALE
LE NUOVE NORME IN VIGORE DAL 01/07/2023

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (G.U. 18 marzo 2021, n. 67)

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo



DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163 (G.U. 2 novembre 2022, n. 256)

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo



LE PRESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO

VOLONTARIO	Art. 29	Assenza di qualsiasi compenso
LAVORATORE SPORTIVO	Art. 25	Presenza di corrispettivo



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**»

VOLONTARIO (ART. 29)

1. Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPORT&SALUTE SpA, **possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali.
2. Le prestazioni sportive dei volontari (...) **non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.** Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (...) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (...) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Pertanto, nel caso di trasferta del volontario fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso, possono essergli riconosciuti:

- 1) **RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI (cd. «a piè di lista») SENZA LIMITE.** Ammesso il rimborso chilometrico, dietro specifica richiesta del volontario con dettaglio delle trasferte effettuate, km percorsi A/R e dell'automezzo utilizzato (tariffa ACI).
- 2) **RIMBORSI SPESE NON DOCUMENTATI E AUTOCERTIFICATI, CON IL LIMITE DI 150 EURO MENSILI.** Oltre all'autocertificazione del volontario è richiesta la delibera dell'organo di amministrazione dell'ente

Obbligo di assicurazione infortuni, **tramite tesseramento** (art. 51 Legge 22 dicembre 2002, n. 289) e obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (art. 18 c. 2 D.Lgs. 117/2017)



28-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 307

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

FRINGE BENEFIT 2022
AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE

MARCA	MODELLO	SERIE	COSTO KM 15.000 KM	FRINGE BENEFIT ANNUALE (25% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (30% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (50% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (60% CK)
ABARTH	595 1.4 TURBO T-JET	145CV	0,5082	1.905,75	2.286,90	3.811,50	4.573,80
ABARTH	595 1.4 TURBO T-JET	165CV	0,5376	2.016,00	2.419,20	4.032,00	4.838,40
ABARTH	595 1.4 TURBO T-JET	180CV	0,5734	2.150,25	2.580,30	4.300,50	5.160,60
ABARTH	595C 1.4 TURBO T-JET	165CV	0,5722	2.145,75	2.574,90	4.291,50	5.149,80

dott. Stefano Rigamonti
Consulente del Lavoro - Bergamo



Calcolo dei costi chilometrici

1 INSERIMENTO DATI

2 ESITO DEL CALCOLO

Costi chilometrici al 01-01-2023

Tutti i costi includono l'IVA



Autoveicolo

ABARTH

595C 1.4 TURBO T-JET - 165CV

Benzina Verde

Euro 6

[Modifica i dati](#)

dott. Stefano Rigamonti
Consulente del Lavoro – Bergamo



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**»

LAVORATORE SPORTIVO (ART. 25)

LAVORO DIPENDENTE (SUBORDINATO)	LAVORO AUTONOMO	
	a) LIBERO PROFESSIONISTA (PARTITA IVA)	b) COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**»

LAVORATORE SPORTIVO (ART. 25)

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo»**.
E' lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato (...) che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti **tecnici** dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. **Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.**

1	2	3	4	5	6	7	8
Atleta	Allenatore	Istruttore	Direttore tecnico	Direttore sportivo	Preparatore atletico	Direttore di gara	<u>Altri</u>

8) ALTRI: necessarie specifiche deliberazioni di FSN – DSA – EPS finalizzate ad individuare altre figure qualificabili come «lavoratori sportivi»



8) ALTRI: FACSIMILE DELIBERAZIONE DI FSN/DSA/EPS AFFILIANTE ex Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016 del 1° dicembre 2016

La Circolare INL precisò che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) che l'associazione/società sportiva dilettantistica fosse regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni e società sportive;

2) che il soggetto percettore svolgesse **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche.**

MANSIONI

- **Atleti;**
- **Insegnanti Tecnici;**
- **Preparatori Atletici;**
- **Ufficiali di Gara (Presidenti di Giuria, Arbitri e Commissari di Riunione);**
- **Addetti Informatici (PC Team);**
- **Segreteria Organizzativa (in occasione delle manifestazioni sportive) e Segreteria Gara;**
- **Addetti supporto video assistenza arbitrale;**
- **Team Manager e Video Analisti;**
- **Dirigenti Centrali, Periferici, Sociali;**
- **Componenti Commissioni Tecniche e Promozionali;**
- **Collaboratori attività di promozione e comunicazione;**
- **Speaker (in occasione delle manifestazioni sportive);**
- **Addetti all'allestimento delle aree di gara;**
- **Addetti alle pulizie (in occasione delle manifestazioni sportive);**
- **Addetti alla manutenzione (in occasione delle manifestazioni sportive).**



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**»

(ART. 25 comma 6)

**DIPENDENTI
PUBBLICI**

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (...) possono prestare la propria attività sportiva nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, *(come volontari)* previa **comunicazione** all'amministrazione di appartenenza.

Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo (...) e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa **autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza **che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso (tale) termine non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (silenzio-assenso).**

Quindi, dipendente pubblico:

VOLONTARIO

→ COMUNICAZIONE

LAVORATORE SPORTIVO

→ AUTORIZZAZIONE (silenzio/assenso)



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**»

IL DIRETTORE DI GARA

ART. 25 COMMA 6-BIS

DESIGNAZIONE

Ai direttori di gara e ai soggetti (...) che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (...), nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

RIMBORSI FORFETTARI

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA o EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

COMUNICAZIONI AL CENTRO IMPIEGO E AL RAS

(...) le comunicazioni al centro per l'impiego (...) sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni le FSN, DSA, o EPS competenti provvedono, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'INL, INPS e INAIL. Relativamente a (tali) soggetti, l'iscrizione nel libro unico del lavoro (...) può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.».



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023» IL LAVORATORE SPORTIVO DIPENDENTE

LAVORATORE SPORTIVO SUBORDINATO (ART. 26)	<ol style="list-style-type: none">1. CCNL: mensilità aggiuntive, ferie, permessi, TFR2. deroghe ad alcune norme dell'ordinario rapporto di lavoro dipendente nelle imprese3. consentita l'apposizione al contratto di lavoro subordinato di un termine finale non superiore a 5 anni (tempo determinato) ed è ammessa la successione di più contratti a tempo determinato tra gli stessi soggetti.
«Trattamento pensionistico» (ART. 35)	I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS), gestito dall'INPS. Aliquota contributiva: 38,17 % (33% + 5,17%) di cui 9,19% a carico del dipendente (contributo a carico ASD/SSD: 28,98%)
«Trattamento tributario» (ART. 36)	I compensi (<i>retribuzioni, ndr</i>) nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
«Tutela infortuni» (ART. 34)	Assicurazione INAIL obbligatoria. Con decreto interministeriale sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari per il premio assicurativo



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**» **IL LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE**

LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO (ART. 28)

Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e la determinazione del compenso è libera.

Nell'area del dilettantismo, il rapporto di lavoro sportivo **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (...)** al ricorrere dei seguenti requisiti:

- a) **durata delle prestazioni non superiore alle 24 ore settimanali** (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive «cd. assistenza in gara»)
- b) **prestazioni oggetto di contratto, sotto il profilo tecnico-sportivo, coordinate con i regolamenti di FSN-DSA-EPS**

«Trattamento tributario» (ART. 36)

I compensi di lavoro nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000.**

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Tutela infortuni (ART. 34) Assicurazione INAIL obbligatoria



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023» IL LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE

LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO

«Trattamento
pensionistico»
(ART. 35)



Importo compenso annuo	INPS	Nota
Sino a euro 5.000	ZERO	
Da euro 5.001 (sino a euro 105.014)	24% (12%)*	Per soggetti titolari di pensione o già provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
	25% (12,5%)* + 2,03%	Per soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie aliquota aggiuntiva per maternità, malattia, degenza ospedaliera, dis-coll

*: per effetto della riduzione base imponibile del 50% sino al 31/12/2027 (art. 35 c. 8-ter)

Ripartizione della contribuzione INPS:

2/3 a carico del committente (ASD,SSD, ecc.)

1/3 a carico del collaboratore sportivo (trattenuto sul compenso spettante)



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**» **IL LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE**

LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO

«Assicurazione
contro gli
infortuni»
(ART. 34)

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Art. 34 c. 3

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, cc. 2 e 3, D.Lgs. 38/2000 (...)

Art. 5, cc. 2 e 3, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

INAIL – Circolare n. 21 del 16 maggio 2022 - § 1.8 «Lavoratori parasubordinati»

Oggetto: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, **nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.**

A detti limiti, minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.



dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo mensile	euro 1.481,73 euro 2.751,78

dott. Stefano Rigamonti
Consulente del Lavoro – Bergamo



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023» IL LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE

**ADEMPIMENTI
E
SEMPLIFICAZIONI
PER LE
COLLABORAZIONI
SPORTIVE
(ART. 28)**

COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO TRAMITE RAS (ART. 28 c.3 e c.5)

La comunicazione del rapporto di collaborazione sportiva è assolta tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS). **Tale comunicazione è effettuata entro il 30.mo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro (cd. comunicazione posticipata). Con Decreto adottato (...) entro il 1° luglio 2023 sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire tale adempimento.**

LUL «LIBRO UNICO DEL LAVORO» TRAMITE RAS (ART. 28 c.4 e c.5)

L'obbligo di tenuta LUL **PUÒ essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS, e PUO' avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto, entro la fine di ciascun anno di riferimento.** Nel caso il compenso annuale del collaboratore non superi l'importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di consegna del prospetto paga (obbligo ex art. 1 L. 4/1953)

UNIEMENS TRAMITE RAS (ART. 35 c.8-quinquies)

La comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, **PUO' ESSERE ASSOLTA tramite il RAS.**

PRIMA SCADENZA AL 31/10/2023 (ART. 28 c. 5)

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni sportive, limitatamente al periodo di paga da LUGLIO 2023 A SETTEMBRE 2023, possono essere effettuati entro il 31 OTTOBRE 2023.



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**» **IL LAVORATORE SPORTIVO COLLABORATORE**

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)

Articolo 1

- c. 910. A far data dal 1° luglio 2018 i **datori di lavoro o committenti** corrispondono ai lavoratori la **retribuzione**, nonche' ogni anticipo di essa, **attraverso una banca o un ufficio postale** con uno dei seguenti mezzi:
- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
 - b) strumenti di pagamento elettronico;
 - c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 - d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
- c. 911. I datori di lavoro o committenti **non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.**
- c. 912. **Per rapporto di lavoro**, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato (...) **nonche' ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (...). **La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**
- c. 913. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** consistente nel pagamento **di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.**

**OBBLIGO DI
PAGAMENTO
TRACCIATO**

**COLLABORAZIONI
SPORTIVE
(ART. 28)**



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023» IL LAVORATORE SPORTIVO PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA

LAVORATORE SPORTIVO

Professionista che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e ss. Codice Civile)

PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA

Il professionista certifica i propri incassi con l'**emissione di fattura (cd. parcella)** nei confronti del committente (ASD, SSD, ecc.) con applicazione dell'IVA 22% o senza IVA (es. regime minimi o regime forfettario L. 190/2014)

«Trattamento tributario» (ART. 36)

I compensi di lavoro sportivo (anche per lavoro autonomo, ndr) nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000.**

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Tutela infortuni

NO assicurazione INAIL



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023» IL LAVORATORE SPORTIVO PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA

LAVORATORE SPORTIVO PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA

«Trattamento
pensionistico»
(ART. 35)



Importo compenso annuo	INPS	Nota
Sino a euro 5.000	ZERO	
Da euro 5.001 (sino a euro 105.014)	24% (12%)*	Per soggetti titolari di pensione o già provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
	25% (12,5%)* + 2,03%	Per soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie aliquota aggiuntiva per maternità, malattia, degenza ospedaliera, dis-coll
*: per effetto della riduzione base imponibile del 50% sino al 31/12/2027 (art. 35 c. 8-ter)		



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023» IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART. 37)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, FSN, DSA, EPS, CONI e CIP, può essere oggetto di «collaborazioni coordinate e continuative» (art. 409, c. 1, n. 3 CPC). **Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»**

«Trattamento pensionistico»
(ART. 35)

«Trattamento tributario»
(ART. 36)

«Tutela infortuni»
(ART. 34)

Equiparazione ai compensi erogati ai lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi

**ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI**

NESSUNA SEMPLIFICAZIONE (obbligo UNILAV preventiva – INAIL - INPS)



AGENZIA DELLE ENTRATE – DATI ANNO DI IMPOSTA 2019

CU 2020 (anno 2019) causale N	N. PERCIPIENTI	%
sino a 5.000 euro	404.913	82%
da 5001 euro sino a 10.000 euro	65.133	13%
Da 10.001 euro Sino a 15.000 euro	15.208	3%
oltre 15.001 euro	9.900	2%
Totale	495.154	100%





D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023»
SITUAZIONE ATTUALE E SINO AL 30/06/2023

**LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO**

**ESEMPIO
COMPENSO
ANTE-RIFORMA
(ARTT. 67-69 TUIR)**

Descrizione voce		Collaboratore	Committente ASD/SSD
<i>Dettaglio calcolo</i>			
Compenso lordo annuale	A)	20.000,00	20.000,00
IRPEF			
<i>Reddito imponibile (A - 10.000) = 10.000</i>			
IRPEF 23%	B)	2.300,00	
ADD. REG. IRPEF 1,23% (LOMBARDIA)	C)	123,00	
ADD. COM. IRPEF 0,8% (BERGAMO)	D)	80,00	
TOTALE NETTO AL COLLABORATORE (A-B-C-D)		17.497,00	
TOTALE COSTO PER IL COMMITTENTE			20.000,00



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**»
SITUAZIONE DAL 01/07/2023 SINO 31/12/2027

**LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO**

**(SOGGETTO NON ASSICURATO
AD ALTRA FORMA
OBBLIGATORIA E SENZA ALTRI
REDDITI)**

**ESEMPIO
COMPENSO
POST-RIFORMA
SINO 31/12/2027**

		Iscritto altra forma di previdenza obbligatoria ->	NO
CALCOLO VALIDO SINO AL 31/12/2027		Collaboratore	Committente
Compenso lordo annuale		20.000,00	20.000,00
INPS (oltre 5.000 euro)			
Contributo previdenziale			
25 1/3 Contributo INPS c/collaboratore rid. 50%		625,00	
25 2/3 Contributo INPS c/committente rid. 50%			1.250,00
Contributo assistenziale			
1/3 Contributo 2,03% INPS c/collaboratore		101,50	
2/3 Contributo 2,03% INPS c/committente			203,00
IRPEF			
Reddito fiscale (oltre 15.000)			
Reddito imponibile da 15.001 a 28.000 (25%)		1.250,00	
Reddito imponibile da 28.001 a 50.000 (35%)		-	
Reddito imponibile oltre 50.001 (43%)		-	
TOTALI			
Netto collaboratore		18.023,50	
Costo committente			21.453,00

dott. Stefano Rigamonti
Consulente del Lavoro – Bergamo



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023»
SITUAZIONE DAL 01/01/2028

**LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO**

**(SOGGETTO NON ASSICURATO
AD ALTRA FORMA
OBBLIGATORIA E SENZA ALTRI
REDDITI)**

**ESEMPIO
COMPENSO
POST-RIFORMA
DAL 01/01/2028**

		Iscritto altra forma di previdenza obbligatoria ->	
		Collaboratore	Committente
CALCOLO VALIDO DAL 01/01/2028			
Compenso lordo annuale		20.000,00	20.000,00
INPS (oltre 5.000 euro)			
Contributo previdenziale			
25 1/3 Contributo INPS c/collaboratore		1.250,00	
25 2/3 Contributo INPS c/committente			2.500,00
Contributo assistenziale			
1/3 Contributo 2,03% INPS c/collaboratore		101,50	
2/3 Contributo 2,03% INPS c/committente			203,00
IRPEF			
Reddito fiscale (oltre 15.000)			
Reddito imponibile da 15.001 a 28.000 (25%)		1.250,00	
Reddito imponibile da 28.001 a 50.000 (35%)		-	
Reddito imponibile oltre 50.001 (43%)		-	
TOTALI			
Netto collaboratore		17.398,50	
Costo committente			22.703,00

dott. Stefano Rigamonti
Consulente del Lavoro – Bergamo



D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «**correttivo bis 31-05-2023**»
ANALISI COMPARATIVA

**LAVORATORE
SPORTIVO
COLLABORATORE
COORDINATO E
CONTINUATIVO**

**COMPARAZIONE
(SINO 31/12/2027)**

ANTE RIFORMA (ARTT. 67-69 TUIR)		Collaboratore	Committente	
	Netto collaboratore	17.497,00		
	Costo committente		20.000,00	
POST RIFORMA (SINO AL 31/12/2027)		Collaboratore	Committente	Δ %
	Netto collaboratore	18.023,50		3,01
	Costo committente		21.453,00	7,27
POST RIFORMA (DAL 01/01/2028)		Collaboratore	Committente	Δ %
	Netto collaboratore	17.398,50		- 0,56
	Costo committente		22.703,00	13,52

GRAZIE



FEDERKOMBAT

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO

dott. Stefano Rigamonti
Consulente del Lavoro – Bergamo
Segretario Generale Federkombat FSN CONI